

**Determinazione del Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale**

N. 379 - 12419/2019

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della l.r. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto *“Modifica dell’attività esercitata per ampliamento e passaggio in autorizzazione unica”*

COMUNE: Druento

PROPONENTE: Cave Druento s.r.l.

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Direttore del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale

Premesso che:

- in data 22/03/2019 la Società Cave Druento s.r.l. - con sede legale in Torino, Corso Luigi Einaudi n. 20 e Partita IVA 001394100018 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”* ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e smi, relativamente al progetto di *“Modifica dell’attività esercitata per ampliamento e passaggio in autorizzazione unica”* in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 32 ter dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e smi;
- con nota prot. n. 31048 del 04/04/2019, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB, chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell’istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per il medesimo progetto il proponente sempre in data 22/03/2019 ha presentato istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai due procedimenti di verifica di VIA e di modifica sostanziale dell’autorizzazione unica sono state integrate in un’unica data della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 16/05/2019;
- con nota prot. n. 53296 del 18/06/2019 sono state formalizzate al proponente le integrazioni necessarie al completamento delle istruttorie dei due procedimenti;
- le integrazioni richieste sono state trasmesse da parte del proponente in data 14/10/2019;
- per lo svolgimento dell’istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro

dell'organo tecnico, istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i.;

- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA e con i contributi forniti dai componenti dell'organo tecnico;

Rilevato che:

Stato di fatto

- l'azienda Cave Druento S.r.l. esercita come attività prevalente l'estrazione, l'escavazione e il relativo commercio di ghiaia, sabbia e affini, nonché la fabbricazione e il relativo commercio di conglomerati bituminosi e cementizi;
- l'azienda opera in comune di Druento in Strada della Barra snc; l'area è divisa in due porzioni separate da Strada della Barra stessa una delle quali è dedicata all'attività di raccolta e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi;
- la Società è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata con DD n. 8-695/2014 rilasciata in data 17/01/2014, integrata e modificata dalla DD 216-30568/2014 del 16/09/2014 e dalla DD n. 225-24160/2016 del 29/08/2016, ed aggiornata con DD n. 49-1627/2019 del 12/02/2019. Nell'AUA sono ricompresi i seguenti titoli autorizzativi:
 - Comunicazione in materia di rifiuti ex art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
- i rifiuti attualmente recuperati sono quelli individuati alle seguenti tipologie del DM 05/02/1998 e s.m.i.:
 - tipologia 7.1 *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto"*;
 - Tipologia 7.6 *"conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro a volo"*;
 - Tipologia 7.31 bis *"Terre e rocce da scavo"*
- i quantitativi e le operazioni di recupero attualmente autorizzati sono le seguenti:

Tipologia di rifiuto	Quantità massima stoccabile (t)	Quantità massima movimentabile (t/a)	Operazioni di recupero
7.1	6.000	89.999	R5 *
7.6	6.000	85.000	R5 **
7.31 bis	2.348	25.000	R13 ***
Totale	12.348	199.900	

(*) Produzione di MPS: p.to 7.1.4 - *materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15/7/2005 n. UL/2005/5205.*

(**) Tipologia 7.6 - Produzione di MPS:

p.ti 7.6.4 - lett a) – *produzione di conglomerato bituminoso a "caldo e a freddo"*

p.ti 7.6.4 lett c) – *produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali*

(***) Messa in riserva

- le attività di recupero R5 per produzione di materiali da ingegneria sono effettuate mediante l'utilizzo di un impianto fisso di triturazione e vagliatura mediante fasi

meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate;

- per la produzione di conglomerato bituminoso a caldo l'azienda impiega un impianto a torre dotato di elevatori a compartimenti chiusi;

Stato di progetto

- il progetto prevede in estrema sintesi:
 - l'aumento delle quantità annuali trattabili e recuperabili delle tipologie già autorizzate e individuate nell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. (Tipologia 7.1 da 89.999 t/a a 120.000 t/a / Tipologia 7.6 da 85.000 t/a a 148.000 t/a / mantenimento delle stessa movimentazione per la tipologia 7.31 bis);
 - l'introduzione dell'attività [R12] "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11" per il sottovaglio (fine terroso derivante dalla prevagliatura) della Tipologia 7.1;
 - la modifica sostanziale di esercizio con ampliamento dell'area attualmente autorizzata alla gestione rifiuti con lo spostamento degli impianti di lavorazione su nuovi terreni limitrofi a quelli attuali (tutta l'area di frantumazione, selezione e trattamento sarà posta in fossa a una profondità di circa 8 m dal p.c. con una superficie di circa 6.000 m²) e la realizzazione sulle aree lasciate libere di un capannone per ricovero mezzi e annessa tettoia per lo stoccaggio dell'EoW di conglomerato bituminoso destinato all'impianto di produzione;
- tutta l'area in progetto è censita al locale catasto al foglio 25 mappali 26, 27, 28, 31, 380p, 279, 292, 309, 296 e al foglio 15 mappali 107, 109, 105, 103 per una superficie catastale totale di circa 23.850 m²;

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo

- è previsto il passaggio dal regime di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 13 marzo 2013 n. 59 ad autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i la cui istanza è stata presentata in data 22/03/2019;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale

Urbanistica

- l'area oggetto dell'intervento ricade secondo il PRGC vigente in :
 - (E) Aree destinate all'agricoltura (art. 29 N.T.A.);
 - (a92) Aree per servizi (art. 99 N.T.A.);
 - (D5) Aree a destinazione produttiva esistente.
- nell'ambito della domanda di autorizzazione unica ex art. 208 è stata proposta una modifica al PRGC al fine di rendere urbanisticamente compatibile tutta l'area individuando una nuova zona normativa a carattere industriale con sigla D 9;
- l'autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ai sensi del comma 6 "...constituisce,

ove occorra, variante allo strumento urbanistico..”.

- per le varianti relative a progetti la cui approvazione comporta variante per espressa previsione di legge, ai sensi del comma 15 bis dell’art. 17 bis della LR 56/77 e s.m.i., gli aspetti urbanistici e ambientali afferenti la variante sono valutati nel procedimento di approvazione del medesimo progetto; ai sensi del comma 12 Art. 6 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., per le modifiche dei piani elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di variante ai suddetti piani e programmi, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere;
- al fine della variante occorre acquisire l’espressione favorevole in ordine alla fattibilità della variante urbanistica ex comma 15 bis dell’art. 17 bis della LR 56/77 e s.m.i. da parte del Comune di Druento;
- in relazione a ciò la Circolare del Presidente della Giunta regionale 8 novembre 2016, n. 4/AMB *“Indicazioni in merito alle varianti relative a procedimenti concernenti progetti la cui approvazione comporti variante per espressa previsione di legge, di cui al comma 15 bis dell’articolo 17 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56”* evidenzia infatti che *“trattandosi di procedimento autorizzativo e di conferenza di servizi con valenza di modifica dello strumento urbanistico generale, occorrerà in essa acquisire l’espressione della volontà del Consiglio comunale in ordine alla fattibilità della variante. Ciò potrà avvenire preferibilmente o attraverso l’acquisizione in conferenza della deliberazione del Consiglio comunale oppure attraverso la delega alla rappresentanza in conferenza da parte dell’organo assembleare ad altro soggetto (sindaco o componente del Consiglio comunale o della Giunta)”*;
- relativamente alla classe di pericolosità geomorfologica e dell’idoneità urbanistica (Circolare n. 7/LAP del Presidente della Giunta Regionale del 08/05/1996 *“Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici”*) l’area è classificata in classe I *“Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche;*

Piano Territoriale di Coordinamento PTC2/Piano Paesaggistico Regionale PPR

- per la realizzazione del progetto occorre acquisire una superficie agricola di circa 12.300 m² oggetto di variante urbanistica, rispetto la situazione di partenza;
- ai sensi della normativa in materia di VIA, ma anche degli strumenti di Pianificazione quali il PTC2 e PPR, la permanenza di impatti non mitigabili e irreversibili, nel caso di specie principalmente imputabili al consumo di suolo agricolo, implica la necessità di dover provvedere alla realizzazione di interventi di compensazione ovvero interventi con valenza ambientale e non strettamente collegati con l’opera, finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dell’area di intervento o di area vasta, che vadano a compensare gli impatti residui;
- è vero che nel caso in esame si tratta di area interclusa fra aree già antropizzate che hanno perso la loro connotazione agricola ma la valutazione di merito in sede di conferenza dei servizi, fatta salva l’acquisizione dell’espressione favorevole in ordine alla fattibilità della variante urbanistica da parte del Comune di Druento con la verifica della coerenza con il PTC 2 e con i PPR, è stata quella di poter prevedere un impegno di suolo a fini edificatori

diversi da quelli agricoli, solo ed esclusivamente a fronte di interventi di compensazione sul territorio con la finalità di incrementare il valore ambientale delle aree contermini;

- il proponente ha pertanto proposto come interventi di compensazione, condivisi con l'amministrazione comunale di Druento che dovrà anche provvedere all'approvazione degli stessi, la riqualificazione ambientale di un'area posta in corrispondenza della confluenza dei Rio Fellone con il canale comunale;

Vincoli

Aree protette

- l'area aziendale non interessata dal progetto, che si trova dall'altro lato di Strada della Barra e destinata al deposito e lavorazione delle materie prime e delle materie prime seconde ed alla produzione del calcestruzzo, rientra nel territorio del Parco Naturale della Mandria ed omonimo ZCS IT1110079;
- con nota prot. n. 3926 del 07/10/2019 l'Ente di Gestione delle Aree Protette dei Parchi Reali, gestore della ZCS, ha evidenziato che *"...si rileva che l'ampliamento dell'impianto di lavorazioni inerti si colloca su un'area totalmente esterna al confine del Sito Natura 2000 IT1110079 e pertanto, salvo il rispetto della normativa in materia di trattamento degli inerti, si ritiene, con ragionevole certezza, che l'attività svolta non generi rilevabili incidenze negative sulle specie e sugli habitat tutelati all'interno del sopra citato Sito Natura 2000 ;*

Aree di ricarica dell'acquifero profondo

- l'area oggetto dell'intervento rientra nelle aree di ricarica dell'acquifero profondo la cui perimetrazione è stata approvata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 268 del 21/7/2016 *"Aree di ricarica degli acquiferi profondi - attuazione del comma 4 dell'articolo 24 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque. Approvazione della metodologia utilizzata e della delimitazione a scala 1:250.000"*;
- è stato verificato che non sussistono incompatibilità rispetto a quanto enunciato nella D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 *"Aree di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017"* con la quale, in attuazione del Piano di Tutela delle Acque, la Regione Piemonte ha approvato la documentazione tecnica che disciplina i vincoli e le misure relative alla destinazione del territorio, nonché le limitazioni e le prescrizioni da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore, relative a specifiche attività che potenzialmente possono avere un impatto negativo sulla qualità delle falde profonde.
- nelle more dell'approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale, le misure contenute nella citata DGR costituiscono infatti indirizzo per le autorità competenti ai fini del rilascio dei titoli abilitativi per nuovi impianti o per le modifiche di quelli esistenti;

3. dal punto di vista progettuale e ambientale

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;

- la realizzazione degli impianti in fossa ed in posizione più defilata rispetto alla strada consentirà di mitigare ulteriormente l'effetto delle polveri e del rumore rispetto lo stato attuale nonché di mitigare l'impatto visivo anche grazie alla realizzazione di una barriera arboreo/arbustiva di mitigazione;

Gestione acque meteoriche e reflui

- le attività svolte non comportano la generazione di acque tecnologiche di processo e gli scarichi domestici derivanti dai servizi igienici che verranno realizzati nel nuovo capannone verranno recapitati in pubblica fognatura;
- l'impianto di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia esistente ed autorizzato ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" con DD e n. 65-4147/2014 del 10/02/2014 sarà oggetto di modifiche sostanziali;
- le superfici scolanti sono rappresentate dall'area in fossa ospitante gli impianti di trattamento per una superficie di 5.643 m² ed un'area posta a livello del piano campagna che circonda la fossa per una superficie di 8.643 m²;
- vista la differenza di quota tra i due livelli è stato necessario suddividere la rete di drenaggio in due parti con due reti di scolo e due sistemi di trattamento separati;
- le acque derivanti dall'area posta a piano campagna verranno immesse nel canale del Re mentre le acque derivanti dalla fossa disperse negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincee drenanti;
- non si evidenziano criticità in merito ma in relazione alle modalità specifiche di gestione il proponente dovrà presentare istanza di approvazione del nuovo Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- per l'approvazione del piano dovrà essere acquisito il nulla-osta in linea idraulica da parte del Comune di Druento gestore del Canale del Re recettore delle acque meteoriche;
- si rammenta, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del citato regolamento regionale 1/R che le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate "non scolanti" e dai pluviali sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, ai trattamenti previsti dai regolamenti edilizi comunali sulla base di specifiche direttive adottate dalla Giunta regionale;

Emissioni in atmosfera

- la Società Cave Druento s.r.l. è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente al suo interno l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativamente agli impianti di produzione di conglomerati cementizi e di conglomerati bituminosi e per le emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dalle attività di frantumazione, movimentazione e stoccaggio di rifiuti non pericolosi e materie prime secondarie, carico e scarico dagli automezzi e transito degli automezzi;

- il progetto in esame non prevede modifiche alle attività di produzione di conglomerato bituminoso e di calcestruzzo, dalle quali derivano le emissioni in atmosfera di tipo convogliato già autorizzate; entrambi questi impianti, a seguito dell'istruttoria tecnica per il rilascio dell'AUA, erano stati ritenuti già conformi alle migliori tecnologie disponibili e pertanto non erano stati disposti interventi di adeguamento;
- è stato confermato che il processo produttivo prevede l'introduzione del fresato d'asfalto (anche avente qualifica di EOW ai sensi del D.M. n. 69 del 28/03/2018), esclusivamente a valle del forno di essiccazione ed in percentuale non superiore al 20% in peso e confermata la modalità di approvvigionamento a "circuito chiuso" del bitume ovvero con ricircolo dell'aria di polmonazione dei serbatoi all'interno dell'autocisterna;
- per quanto riguarda le attività che danno origine ad emissioni diffuse in atmosfera il progetto prevede la ricollocazione dell'attività di frantumazione e vagliatura e l'aggiunta di un nuovo vaglio vibrante e di un nuovo frantoio a mascelle anch'essi dotati di un sistema integrato di ugelli per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri, analogamente con quanto disposto per tutti gli impianti simili;
- si ritiene che l'impatto sulla matrice atmosferica rimarrà pressoché invariato e dunque saranno confermate tutte le prescrizioni tecniche e gestionali inerenti le emissioni in atmosfera attualmente previste;

Sottosuolo

- sono state individuate tutte le misure gestionali ed i presidi necessari al fine della protezione della matrice; in particolare, come già evidenziato è stato verificato che non sussistono incompatibilità rispetto a quanto enunciato nella D.G.R. n. 12-6441 del 2 febbraio 2018 "*Are di ricarica degli acquiferi profondi - Disciplina regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 6 delle Norme di piano del Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 117-10731 del 13 marzo 2017*";

Rumore

- dalla relazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 "*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*" non si evidenziano criticità in merito;
- tenendo conto dell'incertezza associabile alle tecniche di stima dei livelli sonori si ritiene opportuno prevedere una campagna di misurazione del rumore presso i recettori, raggiunte le condizioni di regime dell'installazione, in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione;

Viabilità

- il sito è direttamente raggiungibile dalla Strada Provinciale n. 8 ed è inoltre raggiungibile dalla Tangenziale Nord di Torino tramite Strada Cassagna e Via Assietta;
- sulla base del calcolo del traffico indotto effettuato nell'ipotesi di massimo sfruttamento del rifiuto trattato, sulla base della massa volumica media stimata dei rifiuti ed una portata media per mezzo utilizzato pari a 21 t, tra ingressi e uscite si prevedono 112 veicoli al giorno;

- a questo dato di traffico occorre aggiungere quello derivante dai mezzi utilizzati per la gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dall'allestimento del nuovo lotto di discarica di CIDIU Servizi, ancora in fase autorizzativa, in quanto il sito di Cave Druento è stato individuato come destinatario finale per la lavorazione finale di circa 400.000 mc di questi materiali;
- si osserva come il traffico indotto nell'area oggetto dell'intervento derivante dalle attività dell'azienda, almeno per il tempo coincidente con la gestione delle terre e rocce da scavo derivanti dall'allestimento del nuovo lotto di discarica sarà decisamente consistente ma si ritiene comunque, sulla base degli studi di traffico effettuati a corredo dello Studio di Impatto Ambientale della discarica, che la rete infrastrutturale risulta in grado di assorbire anche gli ulteriori volumi di traffico indotto aggiuntivo garantendo sempre buoni livelli dei parametri prestazionali;
- in ogni caso, si ritiene che i flussi di traffico derivanti dall'attività dovranno essere programmati in modo da evitare le ore di punta e le direttrici viarie che verranno utilizzate da e per lo stabilimento, dovranno evitare il passaggio dal centro abitato di Savonera;

Ritenuto che:

- le informazioni fornite si sono ritenute sufficienti per valutare l'impatto dell'intervento;
- è stato dato atto di una potenziale corretta gestione dello stabilimento in riferimento alla normativa tecnica di settore e dei presidi ambientali adottati;
- la realizzazione degli impianti in fossa ed in posizione più defilata rispetto la strada consentirà di mitigare ulteriormente l'effetto delle polveri e del rumore rispetto lo stato attuale nonché di mitigare l'impatto visivo anche grazie alla realizzazione di una barriera arboreo/arbustiva di mitigazione;
- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull'ambiente;

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10 comma 3 l.r. n. 40 del 14/12/1998 e smi, il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto di quanto di seguito specificato:

Condizioni Ambientali di cui art.5 lett. o-quater del D. lgs 152/2006 e smi il cui controllo sarà svolto dalla Città Metropolitana, la quale si potrà avvalere dei soggetti istituzionali previsti dal D.lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 28, del D.Lgs. 152/2006 smi, il proponente sarà tenuto ad ottemperare alle seguenti condizioni ambientali, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *"il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza".*

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del

Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Il mancato rispetto delle seguenti condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”.*

Ai sensi dell'art. 27 bis comma 9 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Terminologia di riferimento:

- ante-operam: periodo che include le fasi precedenti l'inizio dei lavori e le attività di cantiere
- corso d'opera: periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera
- post-operam: periodo che include le fasi di esercizio e dismissione dell'opera

Condizioni per la realizzazione dell'intervento

1. acquisire l'espressione favorevole in ordine alla fattibilità della variante urbanistica ex comma 15 bis dell'art. 17 bis della LR 56/77 e s.m.i. da parte del Comune di Druento.
2. il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 22/03/2019 ed integrata in data 14/10/2019 ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento ed in quelli seguenti; qualsiasi modifica del progetto, così come definita all'art. 5 lettera l del D. lgs. 152/2006 e s.m.i, dovrà essere preventivamente sottoposta al riesame del Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza della condizione n. 2: contestualmente alla comunicazione di fine lavori

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

2. dare evidenza della realizzazione degli interventi di compensazione che dovranno essere realizzati entro 5 anni dalla comunicazione di inizio lavori.

Termine per la verifica di ottemperanza: entro 10 giorni dalla realizzazione degli interventi di compensazione

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA territorialmente competente

Condizioni da realizzarsi post-operam

3. Effettuare una campagna di misurazione del rumore entro un anno dalla comunicazione di inizio della fase di esercizio in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte e, nel caso di eventuali criticità, individuare le modalità per una loro completa risoluzione.

Termine per la verifica di ottemperanza: post-operam (entro 30 giorni dall'adempimento della stessa)

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino

Adempimenti

- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicato l'inizio dei lavori.
- Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata la fine dei lavori e l'inizio della fase di esercizio dell'impianto.
- Presentare istanza per l'approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne ai sensi del Regolamento Regionale 20 febbraio 2011 n.1/R e smi 1/R 2006 "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)";
- Acquisire il nulla-osta in linea idraulica da parte del Comune di Druento gestore del Canale del Re Per condizione necessaria per l'approvazione del Piano di Prevenzione e di Gestione delle acque meteoriche e di dilavamento di aree esterne;

Visti:

- i pareri depositati agli atti;
- il verbale della conferenza dei servizi del 16/05/2019;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.

18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di escludere**, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 e smi ed art.10, comma 3 della l.r. 40/98 e smi, il progetto di " *Modifica dell'attività esercitata per ampliamento e passaggio in autorizzazione unica* " presentato in data 22/03/2019 dalla Società Cave Druento s.r.l. - con sede legale in Torino, Corso Luigi Einaudi n. 20 e Partita IVA 001394100018 - **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della l.r. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto sopra specificato.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 13/11/2019

Il Direttore del Dipartimento
Ambiente e Vigilanza Ambientale
Dott. Guglielmo Filippini